

FONDO DI PREVIDENZA

MARIO NEGRI

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E
TRASPORTO**

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1460



STATUTO

(Delibere del Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 16 maggio 2012, 18 ottobre 2012, 24 luglio 2014
13 aprile 2016 e 11 aprile 2018)

STATUTO

Capo I – Costituzione-Sede-Scopo-Iscritti

- Art. 1 Scopo del Fondo
- Art. 2 Iscritti
- Art. 3 Tipologia dei contributi-Obbligo di versamento
- Art. 4 Versamenti volontari
- Art. 5 Partecipazione alle spese di gestione

Capo II – Organi del Fondo

- Art. 6 Organi del Fondo
- Art. 7 Consiglio di Amministrazione
- Art. 8 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento - Responsabilità
- Art. 9 Comitato Esecutivo-Attribuzioni
- Art. 10 Presidente e Vice Presidente
- Art. 11 Sostituzione del Presidente
- Art. 12 Collegio dei Sindaci – Attribuzioni - Responsabilità

Capo III – Patrimonio e amministrazione

- Art. 13 Entrate del Fondo
- Art. 14 Investimento delle disponibilità
- Art. 15 Assetto amministrativo e contabile
- Art. 16 Amministrazione - depositi – prelevamenti - Incarichi di gestione - Banca depositaria – Conflitti di interesse
- Art. 17 Bilancio annuale

Capo IV - Prestazioni

- Art. 18 Prestazioni-Riscatti-Anticipazioni sul TFR destinato
- Art. 19 Pensione di vecchiaia
- Art. 20 Pensione di invalidità
- Art. 21 Pensione indiretta
- Art. 22 Pensione di reversibilità
- Art. 23 Liquidazione della pensione in valor capitale
- Art. 24 Riscatto della posizione dell'iscritto
- Art. 25 Anticipazioni
- Art. 25 bis Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Capo V - Disposizioni finali

- Art. 26 Modifiche statutarie
- Art. 27 Cause di scioglimento del Fondo e Modalità di liquidazione
- Art. 28 Comitato di liquidazione del Fondo
- Art. 29 Disposizioni integrative

CAPO I

Costituzione - Sede - Scopo - Iscritti

Articolo 1

Scopo del Fondo

1. Il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto “Mario Negri” in seguito “Fondo” gestisce i trattamenti previdenziali complementari del sistema obbligatorio previsti dai contratti collettivi stipulati da MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato) con la CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo), e con la CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) o con le Organizzazioni ad esse aderenti espressamente autorizzate, e dai contratti stipulati da Manageritalia anche con altre Organizzazioni sindacali imprenditoriali.
2. Il Fondo gestisce altresì i trattamenti previdenziali complementari derivanti dal trattamento di fine rapporto comunque destinato relativo a dirigenti dell’area contrattuale di cui al comma precedente.
3. L’attività del Fondo è disciplinata, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento concordato tra MANAGERITALIA, CONFCOMMERCIO e CONFETRA, sentito il Consiglio di Amministrazione.
4. Il Fondo ha sede in Roma.
5. Il Fondo ha durata illimitata fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 27.
6. Il Fondo ha personalità giuridica riconosciuta con DPR 26.7.1957, n° 780; è iscritto all’albo COVIP e non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2

Iscritti

1. Sono iscritti al Fondo i dirigenti di cui all’art. 1 in forza di contratti collettivi di categoria e in esecuzione delle obbligazioni in essi stabilite. La richiesta di iscrizione costituisce, altresì, adesione alle Organizzazioni stipulanti.
2. I percettori di pensioni dirette rimangono iscritti al Fondo.
3. Possono essere iscritti al Fondo i dirigenti di aziende appartenenti ad altre categorie, facenti capo alle Organizzazioni di cui all’art. 1, su delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisce le relative modalità e condizioni.
4. Possono restare altresì iscritti al Fondo i dirigenti che in seguito a vicende circolatorie delle aziende, quali, ad esempio, il trasferimento di azienda, il mutamento dell’attività aziendale od operazioni straordinarie d’impresa, abbiano effettivamente e non per mero intento elusivo perso i requisiti di cui ai commi

precedenti, con l'effetto di conseguimento o conservazione degli obblighi contributivi per l'azienda cessionaria o trasformata.

5. L'iscrizione al Fondo comporta in ogni caso l'obbligatorietà della permanenza al Fondo stesso per tutta la durata del rapporto di lavoro, l'accettazione dello Statuto del Fondo e degli atti correlati, delle norme dei contratti collettivi di lavoro ed accordi sindacali di riferimento e successive modifiche inerenti la previdenza gestita dal Fondo, l'accollo dell'aliquota contributiva a titolo di quota associativa o di adesione contrattuale ricompresa nella contribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e dagli specifici accordi.

ARTICOLO 3

Tipologia dei contributi – Obbligo di versamento

1. Per ogni iscritto in attività di servizio è dovuto al Fondo in applicazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art.1, un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
2. I contributi debbono essere versati dalle aziende, ancorché il dirigente percepisca o abbia già percepito trattamenti previdenziali a carico del Fondo, nelle misure e con le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro e dagli specifici accordi, sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dell'iscritto; quest'ultima viene trattenuta dall'azienda all'atto della corresponsione della retribuzione.
3. Il periodo di preavviso o la relativa indennità sostitutiva sono soggetti a contribuzione, sia ordinaria che integrativa, con le modalità e nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro.
4. I dirigenti di cui all'art. 1 possono destinare al Fondo il trattamento di fine rapporto, con modalità tacita o espressa nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro. I dirigenti possono altresì destinare al Fondo i premi di produttività, nei limiti e alle condizioni di cui alla Legge 28.12.2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni. Detti premi ove non diversamente disposto, sono equiparati al trattamento di fine rapporto.
5. Il versamento dei contributi è dovuto per tutti i periodi in cui, in base al contratto di lavoro, l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione.
6. Con il versamento dei contributi previsti dai vigenti contratti collettivi e del trattamento di fine rapporto destinato l'azienda assolve i suoi obblighi ed è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
7. Nel Regolamento di cui all'art. 1 sono fissate le scadenze per il versamento dei contributi e l'applicazione degli interessi di mora per i versamenti eseguiti in ritardo. Sono altresì fissate condizioni e modalità per l'eventuale destinazione al Fondo del TFR pregresso.

ARTICOLO 4

Versamenti volontari

1. E' facoltà degli iscritti di effettuare versamenti volontari secondo le norme previste dal Regolamento di cui all'art. 1.

ARTICOLO 5

Partecipazione alle spese di gestione

1. Nel caso di mantenimento della posizione dell'iscritto presso il Fondo per oltre due anni dalla data di cessazione dal servizio, il Consiglio di Amministrazione può stabilire a carico della posizione dell'interessato un importo di partecipazione alle spese di gestione.

CAPO II

Organi del Fondo

ARTICOLO 6

Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Comitato Esecutivo
 - d) il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 7

Consiglio d'Amministrazione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di 10 membri, di cui 5 eletti dagli iscritti a MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato) 4 nominati dalla CONFCOMMERCIO – Imprese per l'Italia (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo), e 1 nominato dalla CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).
2. MANAGERITALIA quale organismo di secondo grado elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base di una lista di candidati espressi dalle Associazioni Territoriali aderenti, alle quali sono associati gli iscritti al Fondo stesso.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio dura in carica per tre esercizi finanziari e viene rinnovato ad ogni triennio. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
I Consiglieri possono essere confermati. I Consiglieri che nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, sono sostituiti, entro 45 giorni, dalla Organizzazione rappresentata. I Consiglieri subentrati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
5. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, le Organizzazioni partecipanti di cui al comma 1 debbono provvedere con urgenza alla loro sostituzione.
Il Collegio dei Sindaci può compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 8

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento - Responsabilità

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera ed approva il bilancio annuale presentato dal Comitato Esecutivo, udita la relazione dei Sindaci;
- b) delibera ed approva il bilancio tecnico;
- c) nomina il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Comitato Esecutivo, fra i propri componenti;
- d) impartisce al Comitato Esecutivo le norme e le modalità per l'investimento dei fondi di previdenza in modo che le disponibilità siano gestite in maniera equilibrata e prudente osservando i seguenti criteri:
 1. ottimizzazione della combinazione redditività-rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 2. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 3. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio;
- e) delibera sull'accettazione e sull'espletamento della gestione di particolari forme di assistenza e su eventuali istanze degli interessati;

- f) delibera sull'ordinamento dei servizi del Fondo e sul loro funzionamento e nomina, se del caso, il Direttore, determinandone le attribuzioni;
 - g) delibera ed approva la ripartizione del risultato di esercizio tra i conti in cui si articola gestione;
 - h) approva le convenzioni con le Organizzazioni di cui all'art.1 per la riscossione di contributi associativi di servizio così come previsti dai contratti collettivi di lavoro e destinati alle Organizzazioni medesime; di contributi previsti dai medesimi contratti collettivi di lavoro e destinati a Enti costituiti dalle stesse Organizzazioni; di contributi destinati alla realizzazione di particolari forme di intervento in favore delle categorie interessate affidate ad altri Enti o Società secondo le previsioni dei predetti contratti collettivi di lavoro;
 - i) delibera sulla stipula di apposite convenzioni per la gestione, anche mediante intermediari, di determinate prestazioni eventualmente previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art.1;
 - l) può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri;
 - m) conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti su proposta del Collegio Sindacale;
 - n) d'intesa con le fonti istitutive adotta i provvedimenti volti a favorire l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del D.Lgs 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, commi 7 e 8, del citato decreto;
 - o) adotta la delibera relativa ai compensi spettanti ai Componenti degli Organi del Fondo su indicazione delle fonti istitutive di cui al comma 1 dell'art.7;
 - p) delibera in tutte le altre materie attribuite al Consiglio stesso dal Regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e non oltre i sei mesi, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
 3. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, è effettuata a cura del Presidente almeno 6 giorni prima della data fissata a mezzo mail certificata (pec) o posta raccomandata; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo e-mail certificata con un preavviso minimo di 2 giorni.
 4. Per le deliberazioni di cui agli artt. 26 e 27 la convocazione deve essere effettuata a mezzo mail certificata (pec) o posta raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della data fissata.
 5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i Sindaci effettivi.
 6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno

la metà dei componenti.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente della riunione deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il Presidente della riunione che il Segretario.
9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare su apposito libro vidimato.
10. I verbali sono firmati dal Presidente e da un Consigliere con funzioni di segretario.
11. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
12. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, e 2629 /bis del Codice Civile.

ARTICOLO 9

Comitato Esecutivo – Attribuzioni

1. Fanno parte del Comitato Esecutivo il Presidente, il Vice Presidente e 4 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione in modo che ciascuna delle Organizzazioni facenti parte del Consiglio stesso sia rappresentata nel Comitato e sia garantita nel complesso la pariteticità tra rappresentanti dei dirigenti e rappresentanti dei datori di lavoro.
2. Il Comitato Esecutivo si raduna ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è effettuata con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.
3. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La decadenza da Consigliere comporta la decadenza da membro del Comitato Esecutivo.
4. Il Comitato Esecutivo:
 - a) cura l'oculato investimento dei fondi di previdenza e dei realizzi in conformità delle istruzioni all'uopo impartite dal Consiglio di Amministrazione, con

potere di acquistare o alienare beni mobili ed immobili;

- b) esegue le direttive del Consiglio di Amministrazione per la valutazione annuale dei beni patrimoniali e per l'ordinamento dei vari servizi del Fondo;
 - c) compila il bilancio annuale da presentare al Consiglio di Amministrazione;
 - d) adotta le risoluzioni in materia di informazione in favore dei potenziali aderenti e degli iscritti, sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo le modalità e il contenuto delle conseguenti comunicazioni, in particolare per quanto attiene agli effetti delle iscrizioni e delle opzioni di comparto, all'assetto gestorio del Fondo, alle spese ed oneri ed alle facoltà correlate alla titolarità della posizione;
 - e) definisce i criteri di ordine attuariale e/o finanziario coerenti con il modello gestionale prescelto, per la determinazione dell'entità delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia;
 - f) decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali reclami degli iscritti;
 - g) esercita il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le risorse dei comparti finanziari, anche attraverso apposita delega;
 - h) valuta i risultati ottenuti dalle imprese assicurative e dai gestori finanziari mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili. Relativamente ai gestori finanziari, la valutazione è effettuata in base a quanto previsto nell'art.16, c. 7;
 - i) delibera in tutte le altre materie attribuite al Comitato stesso dal Regolamento.
5. Tutte le decisioni e le deliberazioni sono verbalizzate in apposito libro vidimato firmato dal Presidente e da un Consigliere con le funzioni di Segretario. Il Comitato può delegare i suoi poteri, per determinati atti, ad uno o più dei propri membri.

ARTICOLO 10

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo che, per determinati atti, può delegare a membri del Consiglio di Amministrazione e, su parere conforme del Comitato Esecutivo, al Direttore. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Ha facoltà di stare in giudizio per il Fondo. D'intesa con il Vice Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dei predetti Organi, impartisce le disposizioni generali della gestione e ne controlla la esecuzione.
2. Il Presidente svolge anche la funzione di Responsabile del Fondo di cui alla vigente disciplina delle forme di previdenza complementare. In tale veste spetta al Presidente:

- a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
 - c) inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
3. Il Presidente ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
 4. In caso di impedimento contemporaneo del Presidente e del Vice Presidente le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Consigliere più anziano per età anagrafica.

ARTICOLO 11

Sostituzione del Presidente

1. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
2. Nel caso che si verifichi la vacanza dell'ufficio di Presidente, tutti i poteri presidenziali di cui al precedente art. 10 sono assunti ed esercitati dal Vice Presidente che provvede a convocare entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 12

Collegio dei Sindaci - Attribuzioni - Responsabilità

1. Il Collegio dei Sindaci è formato da quattro membri effettivi dei quali due nominati da MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato), uno nominato dalla CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo), e uno nominato dalla CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).
2. La Presidenza del Collegio dei Sindaci spetta al Sindaco scelto dai componenti il Collegio nella prima seduta dell'Organo.
3. Per ciascuno dei membri effettivi le Organizzazioni di cui al 1° comma nominano un supplente.
4. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere confermati. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.
I nuovi Sindaci nominati nel corso del triennio in sostituzione di altri cessati scadono insieme con quelli in carica.
6. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
7. Il Collegio non svolge la funzione di controllo contabile e propone, con motivazione, al Consiglio di Amministrazione, la nomina della società di revisione.
8. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
9. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP dandone contestuale notizia al Responsabile del Fondo eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 del Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
10. I componenti effettivi del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e sono convocati con le stesse modalità.
11. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
12. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
13. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

CAPO III

Patrimonio e amministrazione

ARTICOLO 13

Entrate del Fondo

1. Sono entrate del Fondo, come specificato nel Regolamento:
 - a) i contributi ordinari e integrativi contrattualmente stabiliti e quelli addizionali;
 - b) il trattamento di fine rapporto destinato anche se in forma tacita;
 - c) i contributi per le forme di assistenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera e);
 - d) i contributi ordinari ed integrativi degli iscritti in prosecuzione volontaria;
 - e) i versamenti volontari;
 - f) gli interessi attivi sui depositi, le rendite o proventi di gestione diverse;
 - g) i proventi straordinari di qualsiasi specie e particolarmente quelli derivanti da devoluzioni, caducità, legati, donazioni, le somme aggiuntive dovute in caso di ritardato pagamento dei contributi, ecc.;
 - h) l'ammontare delle posizioni degli iscritti che gli interessati e/o i beneficiari non abbiano ritirato entro il termine legale di prescrizione;
 - i) le somme relative al trasferimento di posizioni previdenziali da altri fondi.

ARTICOLO 14

Investimento delle disponibilità

1. Le disponibilità del Fondo sono investite, a cura del Comitato Esecutivo e secondo le indicazioni, di cui all'art. 8, del Consiglio di Amministrazione e in coerenza con la politica di investimento adottata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 252/2005, in:
 - a) **ATTIVITA' FINANZIARIE:**
 - strumenti finanziari;
 - operazioni di pronti contro termine e prestito di titoli;
 - liquidità;
 - operazioni in contratti derivati esclusivamente per finalità di riduzione del rischio e di efficiente gestione, nei limiti di cui agli art. 3, 4 e 5 del D.M. n. 166/14.

In materia di limiti agli investimenti e operazioni consentite si applicano:

- le disposizioni previste dall'art. 6, c. 13, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- quelle di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 settembre 2014, n. 166;

- quelle di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 maggio 2007, n. 62 e successive modificazioni.

b) **ATTIVITA' IMMOBILIARI:**

beni immobili, urbani e rustici e diritti reali immobiliari, sia in forma diretta, sia attraverso partecipazioni anche di controllo in società immobiliari, sia tramite quote di fondi immobiliari secondo le previsioni delle vigenti disposizioni per i fondi preesistenti.

c) **MUTUI:**

mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili, urbani e rustici. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'importo complessivamente destinato a tale forma di investimento.

d) **CONTRATTI ASSICURATIVI:**

polizze di cui ai rami vita I, III e V previsti dal D.Lgs n. 209/05.

2. Il trattamento di fine rapporto destinato viene investito in una o più linee di gestione ad esso dedicate. Per la destinazione tacita è disposto l'impiego nella linea a contenuto più prudentiale nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 15

Assetto amministrativo e contabile

1. La gestione amministrativa e contabile del Fondo è conforme ai criteri propri delle forme di previdenza complementare a contribuzione definita, con adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, definite dai conti individuali a ciascuno di essi intestati ed i cui ammontari sono determinati a norma del Regolamento di cui all'art. 1, nonché dagli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto destinato.
In un conto generale separato è evidenziato l'ammontare complessivo dei contributi integrativi versati dalle aziende a norma dell'art. 3.
2. All'atto del pensionamento dell'iscritto, la relativa posizione individuale è trasferita in un conto pensioni, inizialmente costituito dalla riserva matematica delle pensioni in pagamento alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Il risultato d'esercizio è ripartito tra i conti in cui si articola la gestione, secondo le norme previste dal Regolamento di cui all'art. 1, in sede di bilancio annuale.
4. Alle spese di amministrazione ed agli accantonamenti ad integrazione della riserva dei pensionati il Fondo provvede ordinariamente attingendo al reddito prodotto dall'impiego delle disponibilità complessive; tenuto conto delle esigenze della gestione, il Consiglio di Amministrazione può disporre di far fronte a dette spese ed accantonamenti, in tutto o in parte, attingendo al gettito dei contributi integrativi.

ARTICOLO 16

Amministrazione – depositi - prelevamenti – Incarichi di gestione Banca depositaria – Conflitti di interesse

1. L'amministrazione è tenuta secondo le norme impartite dal Presidente in esecuzione delle delibere degli Organi Sociali, e delle norme di Regolamento.
2. Il Fondo cura ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo competono:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la Banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli iscritti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli iscritti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
3. I depositi presso banche, istituti di credito, casse di risparmio e di depositi e prestiti sono intestati al Fondo e i mandati di introiti, assegno od altro titolo di incasso e di prelevamento e le disposizioni di pagamento, sono firmati con firma congiunta da un membro del Consiglio di Amministrazione a ciò delegato o dal Direttore, qualora sia stato nominato, e controfirmati dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza del Presidente.
4. Per la gestione delle risorse, il Fondo può utilizzare sia convenzioni di natura assicurativa, sia convenzioni di natura finanziaria ,stipulate con gestori abilitati ai sensi delle specifiche normative vigenti.
5. I soggetti gestori finanziari sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, ed i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Fondo si attiene alle disposizioni operanti per i fondi pensione preesistenti.
6. Il Fondo definisce i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa applicabile ai fondi pensione preesistenti, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
7. Il Fondo definisce altresì fattori qualitativi e quantitativi per il controllo dell'attività dei gestori e dei relativi risultati.
8. Le risorse del Fondo destinate alle gestioni mobiliari sono depositate presso un'unica banca depositaria, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
9. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di Banca depositaria.

10. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

ARTICOLO 17

Bilancio annuale

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre e sotto questa ultima data vengono chiusi i conti per la redazione del bilancio annuale da presentare agli Organi sociali.
2. Il bilancio viene redatto dal Comitato Esecutivo e da esso comunicato ai Sindaci con la relazione e i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio di Amministrazione al quale viene trasmesso per l'approvazione.
3. Il bilancio tecnico del Fondo è redatto con periodicità annuale.

CAPO IV

Prestazioni

ARTICOLO 18

Prestazioni – Riscatti –Anticipazioni sul TFR destinato

1. Le prestazioni a carico del Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto consistono in:
 - a) pensione di vecchiaia;
 - b) pensione di invalidità;
 - c) pensione ai superstiti;
 - d) liquidazione in capitale.
 - e) rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).
2. Sono inoltre previste le facoltà di riscatto della posizione e di anticipazione sul TFR destinato.
3. Il Fondo può promuovere inoltre iniziative di carattere assistenziale, sociale e culturale a favore dei dirigenti iscritti e dei familiari superstiti che si trovino in particolari condizioni, nei limiti e secondo le modalità determinate dal Regolamento di cui al terzo comma dell'art. 1.

ARTICOLO 19

Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che alla data della domanda di

pensionamento possa far valere nel Fondo almeno 15 anni di anzianità contributiva, costituita a seguito della contribuzione di cui all'art. 3 del presente Statuto e percepisca la pensione di vecchiaia o di anzianità da parte dell'assicurazione generale obbligatoria.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'anzianità contributiva minima di cui al presente comma è ridotta a 14 anni e, successivamente, di un ulteriore anno ogni biennio fino al limite di 5 anni.

2. Nel Regolamento di cui all'art. 1 vengono disciplinati il criterio di determinazione della misura della prestazione, la possibilità di opzione tra prestazione in rendita o in capitale, la documentazione richiesta, la decorrenza e le modalità di erogazione, il diritto ai supplementi di pensione.

ARTICOLO 20

Pensione di invalidità

1. Il dirigente in attività di servizio che possa far valere almeno cinque anni di contribuzione di cui al c.1 dell'art. 3 del presente Statuto acquisisce il diritto alla pensione di invalidità nel caso in cui contragga una invalidità permanente tale da comportare l'effettivo e definitivo abbandono del lavoro e una riduzione permanente delle sue capacità lavorative generiche in misura non inferiore del 60%.
2. Nel Regolamento di cui all'art. 1 vengono disciplinati il criterio di determinazione della misura della prestazione, l'accertamento e la revisione dello stato di invalidità.

ARTICOLO 21

Pensione indiretta

1. In caso di morte di iscritto in attività di servizio e non pensionato o in prosecuzione volontaria che, al momento del decesso, abbia maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva costituita a seguito della contribuzione di cui all'art. 3 dello Statuto, salvo il caso di esercizio dell'opzione da parte dell'iscritto sulla prestazione in caso di decesso a norma del Regolamento di cui all'art. 1, spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi di età inferiore ai 18 anni o di età superiore secondo le previsioni del Regolamento di cui all'art.1, una pensione indiretta nella misura indicata nel Regolamento stesso.
2. Nel Regolamento di cui all'art. 1 sono previste le condizioni per il diritto a prestazione di beneficiari diversi da quelli di cui al comma precedente, nonché la misura della pensione, la decorrenza, i casi di perdita del diritto.

ARTICOLO 22

Pensione di reversibilità

1. Le pensioni di vecchiaia e di invalidità sono reversibili in favore dei superstiti di cui all'art. 21 o degli altri beneficiari individuati nelle norme del Regolamento di cui all'art. 1 che stabiliscono anche la ripartizione tra di essi, la decorrenza della pensione ed i casi di perdita del diritto.

ARTICOLO 23

Liquidazione della pensione in valor capitale

1. Gli aventi diritto alla pensione di vecchiaia hanno facoltà di richiedere la liquidazione in forma di capitale secondo le misure e le modalità previste dal Regolamento di cui all'art.1.
2. Nel Regolamento di cui all'art. 1 sono previsti i casi di esclusione dalla suddetta facoltà, le modalità di erogazione degli eventuali supplementi, le conseguenze di decesso dopo la domanda di liquidazione.

ARTICOLO 24

Riscatto della posizione dell'iscritto

1. L'iscritto, trascorsi 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio, può richiedere nei casi indicati nel Regolamento di cui all'art. 1 il riscatto della propria posizione, sempreché non sia stato nuovamente assunto con qualifica di dirigente presso azienda tenuta al versamento dei contributi al Fondo.
2. Nel Regolamento sono specificati i casi in cui è ammesso il riscatto anche relativamente ai superstiti.

ARTICOLO 25

Anticipazioni

1. Limitatamente all'accantonamento costituito mediante la destinazione del trattamento di fine rapporto, gli iscritti possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:
 - a) in qualsiasi momento per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3, comma 1 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 449/1997;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 80%, per ulteriori esigenze degli aderenti.
2. Nel Regolamento di cui all'art. 1 è disciplinato l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente.

ARTICOLO 25 bis

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

1. L'iscritto che abbia cessato l'attività lavorativa, abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di anzianità contributiva per la previdenza complementare, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
2. L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa e sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di anzianità contributiva per la previdenza complementare, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 1 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da considerare è quella vigente al momento della richiesta della RITA.
4. Nel Regolamento di cui all'art. 1 sono disciplinate le modalità di gestione del trattamento.

CAPO V

Disposizioni finali

ARTICOLO 26

Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solamente su richiesta di una Organizzazione, di cui al primo comma dell'art. 7, e su delibera del Consiglio di Amministrazione con maggioranza di due terzi dei suoi componenti e trasmesse alla COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede, altresì, con le medesime modalità di cui al comma 1, ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza delle Organizzazioni partecipanti di cui al comma 1 dell'art. 7.

ARTICOLO 27

Cause di scioglimento del Fondo e Modalità di liquidazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

2. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge o di conforme accordo tra le parti indicate nel primo comma dell'art.7, la liquidazione può essere proposta al Consiglio di Amministrazione su richiesta di una delle Organizzazioni di cui al citato primo comma dell'art. 7 che ne abbia avuto espresso mandato dalla propria assemblea. In quest'ultimo caso la relativa delibera del Consiglio, se approvata col voto favorevole dei tre quarti dei componenti, è sottoposta alle assemblee di tutte le Organizzazioni partecipanti. Se la delibera stessa è approvata dalle assemblee della maggioranza delle Organizzazioni stesse, e comunque negli altri casi di liquidazione indicati all'inizio del presente comma, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti, fissa le modalità di liquidazione, nomina i Liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 28

Comitato di Liquidazione del Fondo

1. I Liquidatori di cui all'art. 27 si costituiscono in Comitato di Liquidazione, nominano il Presidente dello stesso scegliendolo tra i componenti, compilano il bilancio del Fondo e predispongono un piano di liquidazione e di ripartizione delle eccedenze attive che dovessero residuare dopo aver assicurato la copertura finanziaria delle pensioni in pagamento ed estinto le posizioni individuali, accantonando quelle degli iscritti non reperibili o comunque renitenti all'invito a richiederne liquidazione.

ARTICOLO 29

Disposizioni integrative

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.